(N. 282)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1953

Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere – in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 – alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 765, era stata attribuita al Capo del Governo, di intesa col Ministro per le finanze, la facoltà di concedere annualmente all'Opera nazionale combattenti un contributo straordinario nella misura necessaria per il raggiungimento dei fini assistenziali d'istituto, qualora le rendite dell'Opera non presentassero un margine sufficiente per provvedere a tale scopo; contributo che, nei limiti della somma occorrente, non poteva eccedere l'importo massimo di lire 7.000 000.

Con appositi decreti, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, fu disposta annualmente la concessione del contributo di che trattasi, fino all'esercizio 1946-47.

Per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 14 febbraio 1947, n 27, la predetta facoltà di concessione annuale del contributo straordinario, fu trasferita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Poichè a partire dall'esercizio finanziario 1947-48 non si è più fatto luogo a tali concessioni, l'Opera ha dovuto assumere gravosi impegni con Istituti di credito, per l'erogazione a favore degli Enti combattentistici di contributi assistenziali dell'importo complessivo di lire 35 milioni, negli esercizi dal 1947-48 al 1951-1952.

Peraltro nella parte attiva dei conti consuntivi dell'Opera nazionale combattenti relativi ai detti esercizi, figurano accertati – tra le somme rimaste da riscuotere – gli importi annui di 7 milioni, dovuti dallo Stato per con-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

tributi straordinari. Queste impostazioni attive coprono i superi della parte passiva di ciascun esercizio.

I rendiconti suddetti sono stati approvati da questo Ministero, previo parere favorevole del Ministero del tesoro.

Con il disegno di legge che ora è stato predisposto – col concerto del Ministero del tesoro – si normalizza la situazione fino all'esercizio 1951–1952, e si riattiva una funzione che, a seguito dell'avvenuto trasferimento di competenze, aveva subito soste pregiudizievoli, determinando una dannosa incertezza per l'amministrazione dell' Opera nazionale combattenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 35.000.000 per provvedere, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 765, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione all'Opera nazionale per i combattenti, dei contributi previsti nelle citate leggi, per le erogazioni riferibili agli esercizi finanziari dal 1947–48 al 1951–52 compreso.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953–54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.